DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

Art. 12

Disposizioni di attuazione

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono adottate misure di attuazione del presente Capo I.

Versione in vigore dal 23 dicembre 2016, non più in vigore dal 22 febbraio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio
Estremi	Decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237
Capo	I — Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-tutela-del-risparmio-nel-settore/art-12-disposizioni-di-attuazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it